

Allegato "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA FRA NEGOZIANTI ITALIANI DI EDIZIONI MUSICALI

Articolo 1

Costituzione e denominazione

E' costituita l'associazione di categoria dei commercianti rivenditori di edizioni musicali e libri ad argomento musicale e musicologico denominata "AINEMU". Il nome "AINEMU" è l'acronimo di: **A**ssociazione **I**taliana **N**egozianti di **E**dizioni **M**usicali.

Articolo 2

Sede e durata

L'Associazione ha sede in **Roma, Via Savoia 58 presso la libreria LA STANZA DELLA MUSICA**. Potrà avere uffici di rappresentanza o sedi secondarie ed operative in altre località. L'AINEMU ha durata illimitata

Articolo 3

Scopi

L'AINEMU non ha fini di lucro, è apartitica, ed ha per scopo:

- a) di riunire e rafforzare la solidarietà delle aziende della categoria per la trattazione e la soluzione delle questioni di comune interesse;
- b) di rappresentare, difendere e promuovere, in Italia e all'estero, gli interessi diffusi dei Soci in tutte le questione d'ordine morale, economico, giuridico, sindacale e tributario.
- c) di rappresentare, nei limiti del presente statuto, i Soci nel rapporto con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche e sociali e con ogni altra componente della società;
- d) di promuovere uno scambio di informazioni tra Soci ed editori musicali, sia nazionali che esteri, al fine di:
 - relazionare agli editori aspettative ed esigenze del consumatori finale;
 - promuovere iniziative comuni per la divulgazione del prodotto editoriale;
 - contrastare il prodotto contraffatto in ogni sua possibile forma
- e) di svolgere ogni attività per quel che attiene i problemi del settore rappresentato a difesa degli interessi dei soci;
- f) di diffondere, tra i Soci, con corsi professionali, studi, ricerche ed ogni mezzo utile, la conoscenza, lo sviluppo, il progresso dell'attività propria del settore merceologico.

- g) di promuovere iniziative indirizzate a sostenere la diffusione del prodotto editoriale autentico; di conseguenza, contrastare il dilagare del prodotto contraffatto avvalendosi delle normative vigenti;
- h) di promuovere uno scambio di informazioni tra soci e organismi simili, sia nazionali che esteri, al fine di realizzare iniziative comuni;
- i) di costituire gruppi di ricerca, consulenza ed informazione a favore dei propri soci riguardanti, in specifico, le nuove forme di commercio su reti telematiche con particolare attenzione alla commercializzazione dello spartito in forma digitale;
- j) di promuovere e contrattare, a favore dei Soci, con imprese di natura diversa, condizioni contrattuali vantaggiose - altrimenti denominate "convenzioni" - per la fornitura di beni e servizi;
- k) di partecipare a manifestazioni mercantili del settore
- l) di adempiere a tutti quegli ulteriori compiti inerenti l'attività associativa deliberati dall'assemblea.

Articolo 4

Soci

Possono far parte dell'AINEMU in qualità di soci ordinari le imprese, le persone fisiche e giuridiche che commercializzano beni appartenenti ai seguenti settori merceologici:

- a) edizioni musicali
- b) libri ad argomento musicale e musicologico
- c) periodici e riviste ad argomento musicale
- d) articoli affini ai precedenti e loro accessori, nonché tutto ciò che funga come corredo ai beni sopra elencato o sia atto ad illustrarne il significato o completarlo.

E' consentita l'ammissione di Soci onorari o sostenitori, cioè le persone fisiche, le Aziende e gli Enti che attraverso la loro attività abbiano contribuito a diffondere, sostenere o migliorare lo sviluppo del settore apportando le loro esperienze e/o il loro aiuto economico/finanziario.

I requisiti per essere iscritti in una delle su indicate categorie saranno oggetto di apposite delibere del Consiglio Direttivo e potranno essere modificati da delibere successive.

Articolo 5

Ammissione dei Soci

Per essere ammessi a far parte dell'AINEMU occorre inoltrare apposita domanda al Consiglio Direttivo corredata dalla indicazione della denominazione, della sede, della legale rappresentanza (o delle generalità) e dell'attività svolta. L'ammissione a Socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo e decorrerà dalla data in cui sarà versata alla cassa dell'Associazione dal candidato approvato la prima quota associativa.

Articolo 6

Quota associativa e contributi

I Soci sono tenuti a corrispondere la quota associativa secondo le modalità ed i tempi stabiliti, annualmente, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in relazione alle esigenze di bilancio e al gettito delle entrate previste. Eventuali contributi straordinari, a carattere occasionale, potranno essere proposti dal Consiglio Direttivo e dovranno essere approvati dall'Assemblea, divenendo in tal modo obbligatori per tutti i Soci.

Articolo 7

Esercizio dei diritti sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci fondatori ed ordinari regolarmente iscritti da almeno trenta giorni ed in regola con il pagamento delle quote associative. Il Socio è legittimato a partecipare alla formazione della volontà sociale ed al governo dell'Associazione secondo le norme di questo Statuto ed in particolare può esercitare:

- a) il diritto di utenza dei servizi associativi;
- b) il diritto di presenza, parola e voto in Assemblea;
- c) il diritto di eleggibilità alle cariche sociali.

Articolo 8

Obbligo dei Soci – Decorrenza dell'iscrizione

Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali dell'Associazione. Tutti i Soci forniranno alla Segreteria le informazioni e le notizie che il Consiglio Direttivo ritenga utile chiedere per il raggiungimento degli scopi sociali; tali informazioni e notizie devono essere tenute riservate dalla Segreteria e, qualora sia necessario, utilizzate in forma riassuntiva senza indicazione delle singole fonti. L'adesione decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accolta la domanda di adesione. L'adesione dei Soci ha la durata iniziale di un anno e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno se non è disdetta almeno un mese prima della scadenza con lettera raccomandata. La quota associativa è intrasmissibile per atto fra vivi. In nessun caso possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 9

Cessazione della qualità di Socio.

La qualità di Socio si perde, oltre che per i casi previsti dalla legge, per:

- 1) recesso, con preavviso scritto di un mese (vedere art. 9, comma 4);
 - 2) decesso, se trattasi di persona fisica, o di scioglimento se trattasi di società;
 - 3) dimissioni, morosità o indegnità;
 - 4) inidoneità a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
 - 5) inadempimento ai doveri ed agli obblighi sociali, alle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
 - 6) comportamenti contro gli interessi comuni dei Soci, quali, in modo specifico:
 - a) concorrenza sleale
 - b) comportamenti in deroga alle convenzioni per la fornitura di beni e servizi
 - 7) qualunque altra causa che, a discrezione del consiglio direttivo, determini a carico del Socio una situazione di incompatibilità o inammissibilità;
 - 8) scioglimento dell'Associazione stessa
- La cessazione della qualità di Socio non dà diritto al rimborso delle quote sociali.
La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità è sancita dai Probi Viri.

Articolo 10

Patrimonio sociale, proventi e spese

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione
- b) dalle erogazioni, donazioni e lasciti
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione, determinate in relazione alle spese previste per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono costituite:

- a) dalle quote sociali ordinarie e straordinarie;
- b) da eventuali contributi volontari di enti pubblici, privati, persone fisiche e giuridiche;
- c) da contributi volontari degli associati;
- d) dalle entrate provenienti da servizi erogati dall'Associazione;
- e) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attività dell'Associazione;

Articolo 11

Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio consuntivo che dovrà essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Gli avanzi netti di gestione vanno utilizzati negli esercizi successivi per il raggiungimento delle finalità previste dall'art. 3 del presente Statuto.

Il fondo di riserva ordinario è costituito dagli avanzi di gestione e dalle somme che l'Assemblea delibererà di destinare annualmente.

Articolo 12

Organi Sociali

Organi dell'AINEMU sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- Il presidente;
- Il Collegio dei revisori;
- Il Collegio dei Proviviri

Articolo 13

Assemblea dei Soci

L'assemblea dei Soci è formata dai Soci ordinari.

L'assemblea ordinaria delibera:

- sul bilancio preventivo e consuntivo;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo;
- sugli indirizzi e direttive dell'Ainemu
- sulla nomina dei revisori dei conti, scelti tra i soci;
- sulla nomina del collegio dei Proviviri.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello statuto. I soci hanno diritto a far iscrivere all'ordine del giorno determinati argomenti purché la richiesta sia presentata per iscritto, con convocazione dell'Assemblea e sia firmata da almeno un quarto dei Soci.

Articolo 14

Attività dell'Assemblea dei soci

L'assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale all'interno della sede sociale o altro luogo preposto, con avviso notificato a tutti i soci.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci delibera, in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei Soci aventi diritto di voto ed a maggioranza dei voti; in seconda convocazione, anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei Soci presenti ed a maggioranza dei voti.

L'Assemblea straordinaria, per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci fondatori ed ordinari.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

Ogni Socio può rappresentare, con diritto di voto, un massimo di tre soci con delega scritta.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede l'Assemblea dei Soci; in sua assenza, l'Assemblea è presieduta dal consigliere più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono obbligatorie per tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo

L'AINEMU è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni.

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente ed un Vice Presidente ed ha facoltà di nominare il Cassiere tesoriere ed il Segretario con funzioni esecutive ai quali potranno essere conferite deleghe per i rapporti con istituto di credito e terzi.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre nominare un Direttore nel caso che lo svolgimento dell'attività associativa lo renda necessario.

Articolo 16

Attività del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente ed in sua assenza o impossibilità dal Vice Presidente, per mezzo di convocazione almeno 10 giorni prima dell'adunanza. Nella convocazione deve essere indicato l'ordine del giorno.

L'adunanza è valida se è presente la metà più uno dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, per alzata di mano. In caso di parità il voto del Presidente vale per due voti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta l'anno.

Ciascun componente del Consiglio Direttivo può delegare per iscritto un altro componente per essere rappresentato e non può avere più di una delega.

Il Presidente ed il Vice Presidente non possono ricevere deleghe a rappresentare.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale firmato dal Presidente, o in sua mancanza dal Vice Presidente o dal Segretario.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate.

Il consigliere che rinuncia all'incarico deve dare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio, o nel caso contrario, al momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito alla nomina dei nuovi Consiglieri.

Qualora il Consiglio Direttivo non abbia il numero legale per la cooptazione dei Consiglieri Decaduti, il Presidente convoca l'Assemblea per procedere all'elezione del nuovo Consigliere.

Articolo 17

Poteri del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- definisce le linee strategiche dell'Associazione ed il programma annuale;
- redige il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera l'ammissione dei Soci;
- delibera la perdita della qualità di Socio;
- stabilisce le quote associative e quella per le nuove iscrizioni;
- predispone i regolamenti interni di funzionamento del consiglio e di svolgimento dell'attività dell'AINEMU;
- nomina un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere;
- può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti;
- ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazioni che non sono riservati espressamente all'Assemblea del presente statuto;
- può nominare un Direttore.

Articolo 18

Il presidente

Al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua mancanza od impedimento al Vice Presidente, spetta la rappresentanza dell'AINEMU a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ed in caso di sua assenza il Vice Presidente, ha la firma sociale ed è autorizzato a riscuotere dalle Pubbliche Amministrazioni, dalle Banche e da Privati, a fare pagamenti, rilasciando quietanza. Egli cura l'esecuzione di tutte le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio.

Articolo 19

Collegio dei revisori

La gestione dell'AINEMU è controllata da un collegio di revisori costituito da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea dei Soci, ha durata di tre anni.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione sui bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezioni e controllo.

Articolo 20

Collegio dei Probiviri

Le eventuali controversie tra associati e tra questi e l'AINEMU o i suoi organi, saranno sottoposte in tutti i casi, non vietati dalla legge, alla competenza di un collegio di Probiviri nominata dall'assemblea. Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il suo giudizio sarà inappellabile.

Articolo 21

Scioglimento

Al momento dello scioglimento dell'AINEMU l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 22

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.